

Rendiconto, previsto dall'art. 44 della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativo all'utilizzo delle somme IRPEF pervenute all'I.C.S.C. e alla C.E.I. nell'anno 1996

L'art. 44 della legge 20 maggio 1985, n. 222, prescrive che la Conferenza Episcopale Italiana trasmetta annualmente all'autorità statale competente il rendiconto della effettiva utilizzazione delle somme di cui agli articoli 46, 47 e 50, terzo comma, della stessa legge e lo pubblichi sull'organo ufficiale della stessa Conferenza Episcopale Italiana.

In adempimento a tale disposizione, si pubblica il rendiconto relativo all'anno 1996, con allegate alcune annotazioni illustrative, inviato, con lettera n. 661/97 del 14 luglio 1997, dal Presidente della C.E.I., Card. Camillo Ruini, al Ministro dell'Interno, On. Giorgio Napolitano.

Nell'indicare i singoli dati si segue l'ordine delle lettere del comma secondo dell'art. 44:

- * *Lettera a)* - Numero dei sacerdoti a favore dei quali si è provveduto nell'anno 1996:
 - sacerdoti abili a prestare un servizio a tempo pieno in favore della diocesi
n. 36.537
 - sacerdoti non abili a prestare un servizio a tempo pieno in favore della diocesi
n. 3.110
- * *Lettera b)* - Somma stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana per il dignitoso sostentamento dei sacerdoti (al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti al Fondo Clero dell'INPS e al lordo delle ritenute fiscali):
 - sacerdoti abili a prestare un servizio a tempo pieno:
da un minimo di **£. 17.472.000** (£. 1.456.000 mensili x 12 mensilità)
ad un massimo di **£. 30.576.000** (£. 2.548.000 mensili x 12 mensilità)
 - sacerdoti non abili a prestare un servizio a tempo pieno:
sacerdoti: **£. 23.368.800** (£. 1.947.400 mensili x 12 mensilità)
Vescovi emeriti: **£. 28.392.000** (£. 2.366.000 mensili x 12 mensilità)
- * *Lettera c)* - Ammontare complessivo delle somme di cui agli articoli 46 e 47 destinate al sostentamento del clero:

- erogazioni liberali pervenute all'Istituto Centrale per il sostentamento del clero e deducibili a termini dell'art. 46
£. 43.365.790.759
 - importo destinato dalla C.E.I. a valere sull'anticipo dell'8 per mille IRPEF
£. 555.000.000.000
 - * *Lettera d)* - Numero dei sacerdoti a cui è stata assicurata l'intera remunerazione:
n. 104
 - * *Lettera e)* - Numero dei sacerdoti a cui è stata assicurata un'integrazione:
n. 36.029
 - * *Lettera f)* - Ammontare delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assistenziali operati ai sensi dell'art. 25:
 - ritenute fiscali £. 86.788.770.420
 - contributi previdenziali e assistenziali £. 30.929.831.381
 - * *Lettera g)* - Interventi finanziari dell'Istituto Centrale a favore dei singoli Istituti per il sostentamento del clero
£. 437.267.740.166
 - * *Lettera h)* - Interventi operati per le altre finalità previste dall'art. 48:
1. *Esigenze di culto della popolazione*
- La somma destinata a questa finalità è stata pari a
£. 616.960.368.650
- In particolare, essa è stata così ripartita:
- per la costruzione di nuovi edifici di culto e centri parrocchiali:
£. 120.000.000.000
 - alle diocesi, per il sostegno delle attività di culto e pastorale:
£. 229.101.750.500
 - per interventi di rilievo nazionale definiti dalla C.E.I.:
£. 45.000.000.000
 - per la costruzione di case canoniche nel Mezzogiorno d'Italia:
£. 22.858.618.150
 - per interventi a favore dell'assistenza domestica per il clero:
£. 10.000.000.000
 - per la salvaguardia dei beni culturali ecclesiastici:
£. 100.000.000.000
 - per la costituzione di un "fondo speciale" finalizzato alla promozione della catechesi e della cultura cristiana:
£. 90.000.000.000

2. *Interventi caritativi in Italia e nei paesi del terzo mondo*

La somma destinata a questa finalità è stata pari a

£. 282.615.237.500

In particolare, essa è stata così ripartita:

- alle diocesi, per interventi caritativi a favore della collettività nazionale:

£. 132.615.237.500

- per interventi caritativi in Italia di rilievo nazionale definiti dalla C.E.I.:

£. 10.000.000.000

- per interventi caritativi a favore di paesi del terzo mondo:

£. 140.000.000.000

* * *

A N N O T A Z I O N I

L'art. 44 della legge 20 maggio 1985, n. 222 dispone che "la Conferenza Episcopale Italiana trasmette annualmente all'autorità statale competente un rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme di cui agli articoli 46, 47 e 50, terzo comma", e indica gli elementi che "tale rendiconto deve comunque precisare".

SOSTENTAMENTO DEL CLERO CATTOLICO

1. *Quanto al dato di cui alla lett. a) dell'art. 44, comma secondo*

Il numero di 39.647 (36.537 + 3.110) individua i sacerdoti inseriti nel sistema di sostentamento nel corso del 1996, compresi coloro che tra il 2 gennaio e il 31 dicembre dello stesso anno sono deceduti.

I primi (36.537) sono coloro che hanno avuto titolo ad una remunerazione per il ministero svolto a tempo pieno in servizio delle diocesi (cf. art. 24); i secondi (3.110) sono coloro a cui si è provveduto a titolo di previdenza integrativa (cf. art. 27, comma primo), non potendo essi più svolgere un servizio a tempo pieno.

2. *Quanto ai dati di cui alla lettera b)*

L'esistenza di un importo minimo e di un importo massimo di remunerazione assicurato ai sacerdoti deriva dalle scelte operate nella definizione del sistema remunerativo.

A ciascun sacerdote spetta un numero X di punti; ogni anno la C.E.I. determina il valore monetario del singolo punto (per il 1996: £. 18.200); la remunerazione assicurata corrisponde al prodotto del numero dei punti per il valore del punto.

Il numero dei punti varia in concreto per ciascun sacerdote, perché a partire da un numero-base uguale per tutti (nel 1996: 80 punti mensili) sono attribuiti punti ulteriori (fino a un massimo di 141 punti mensili) al verificarsi di circostanze previste dalla normativa data dalla C.E.I. ai sensi dell'art. 75 della legge n. 222/1985 e secondo gli indirizzi del can. 281 del codice di diritto canonico (oneri particolari connessi con l'esercizio di taluni uffici; anzianità nell'esercizio del ministero sacerdotale; spese per alloggio in mancanza di casa canonica; condizioni di speciale difficoltà).

Si segnala che i Vescovi italiani hanno aumentato, a decorrere dall'anno 1996, il punteggio base a 80 punti mensili (tale punteggio, dall'avvio del nuovo sistema di sostentamento, era stato fino ad allora pari a 75 punti).

In quanto il punteggio base è attribuito a tutti i sacerdoti, il predetto aumento ha favorito le remunerazioni meno elevate, spettanti, di norma, al clero di più recente ordinazione.

3. *Quanto ai dati di cui alla lettera c)*

Le offerte deducibili, previste dall'art. 46, destinate al sostentamento del clero cattolico nel 1996, sono state pari a £. 43.365.790.759.

Si tratta dell'importo complessivo delle erogazioni liberali versate nel corso del 1995 dai donanti sui conti correnti postale e bancari dell'Istituto Centrale oppure presso gli Istituti diocesani per il sostentamento del clero all'uopo delegati, del quale l'Istituto Centrale ha avuto conoscenza esauriente soltanto dopo la chiusura dell'esercizio 1995, al ricevimento delle rendicontazioni degli enti collettori; conseguentemente detto importo è stato destinato al sostentamento del clero nell'esercizio successivo (1996).

La somma di £. 555.000.000.000 corrisponde all'importo trasmesso dalla C.E.I. all'Istituto Centrale prelevandolo dal versamento complessivo di £. **1.454.575.606.150** effettuato dallo Stato nell'anno 1996 ai sensi degli ultimi due commi dell'art. 47.

Si segnala che, con l'anno 1996, è entrato a pieno regime il sistema di finanziamento previsto dalla legge n. 222, sulla base del quale:

- a) entro il mese di giugno 1996, alla C.E.I. doveva essere corrisposto il conguaglio degli anticipi ricevuti per gli anni finanziari 1990, 1991 e 1992;
- b) sempre entro il mese di giugno 1996, alla C.E.I. doveva essere corrisposta, a titolo di anticipo, la somma spettante alla Chiesa sulla ba-

se delle dichiarazioni relative al terzo periodo d'imposta precedente (dichiarazioni presentate nel 1993 per i redditi del 1992);

c) entro il mese di gennaio 1996 alla C.E.I. doveva essere corrisposto il conguaglio dell'anticipo ricevuto per l'anno finanziario 1993.

In effetti:

- per il titolo di cui alla lettera a), la C.E.I. ha ricevuto la somma di **£. 140.000.000.000** corrispondente alla quota non rateizzata del conguaglio spettante (cf. art. 2, comma 180 della legge 23 dicembre 1996, n. 662);
- per il titolo di cui alla lettera b), la C.E.I. ha ricevuto la somma di **£. 950.591.219.185**;
- per il titolo di cui alla lettera c), la C.E.I. ha ricevuto la somma di **£. 363.984.386.965**.

Si precisa che le somme corrisposte alla C.E.I. a titolo di conguaglio (£. 140.000.000.000 corrisposte e £. 689.000.000.000 rateizzate per il conguaglio degli anni 90/92; £. 363.984.386.965 per il conguaglio dell'anno 1993) non rappresentano ancora l'ammontare esatto spettante alla Chiesa cattolica a titolo di otto per mille dell'IRPEF.

Allo scopo di accertare il predetto ammontare è stato costituito, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, un apposito Comitato i cui lavori non sono ancora ultimati, ma che, comunque, ha stabilito che il termine (triennio) previsto dalla legge per l'effettuazione dei conguagli non ha natura perentoria e che, quindi, la corresponsione degli stessi non è da intendersi a titolo definitivo ma che, dalle operazioni a carico dell'Amministrazione finanziaria, potrebbero derivare ulteriori somme.

Si segnala, infine, che dei 555 miliardi di lire trasmessi all'Istituto Centrale, 100 miliardi sono stati destinati dai Vescovi italiani alla costituzione di un fondo di riserva, raccogliendo, con questa misura, anche l'invito formulato dalla parte governativa della Commissione Paritetica ex art. 49 al termine della prima verifica (22 dicembre 1992) di favorire "una ripartizione del flusso finanziario pervenuto alla Chiesa cattolica nella direzione di un consolidamento del complessivo sistema di sostentamento del Clero".

Alle correnti esigenze del sistema di sostentamento del Clero è stata, quindi, destinata la somma di £. 455.000.000.000.

4. *Quanto ai dati di cui alle lettere d) ed e)*

Come è noto, il nuovo sistema di sostentamento del clero cattolico è impostato secondo i seguenti criteri:

A. I sacerdoti che svolgono servizio in favore della diocesi "comunicano annualmente all'Istituto diocesano per il sostentamento del clero:

- a) la remunerazione che, secondo le norme stabilite dal vescovo diocesano, sentito il Consiglio presbiterale, ricevono dagli enti ecclesiastici presso i quali esercitano il ministero;
- b) gli stipendi eventualmente ad essi corrisposti da altri soggetti” (art. 33).

B. “L’Istituto verifica, per ciascun sacerdote, i dati ricevuti a norma dell’art. 33. Qualora la somma dei proventi di cui al medesimo articolo non raggiunga la misura determinata dalla Conferenza Episcopale Italiana a norma dell’articolo 24, primo comma, l’Istituto stabilisce l’integrazione spettante, dandone comunicazione all’interessato” (art. 34, comma primo).

C. “Gli Istituti diocesani per il sostentamento del clero provvedono all’integrazione di cui all’art. 34 con i redditi del loro patrimonio. Qualora tali redditi risultino insufficienti, gli Istituti richiedono all’Istituto Centrale la somma residua necessaria ad assicurare ad ogni sacerdote la remunerazione nella misura stabilita” (art. 35, comma primo e secondo).

In pratica possono dunque verificarsi tre situazioni:

- Taluni sacerdoti non ricevono alcuna remunerazione dall’ente ecclesiastico, perché questo è impossibilitato a intervenire in loro favore per mancanza totale di mezzi; se il sacerdote non ha altre entrate computabili, gli si deve l’intera remunerazione.

I sacerdoti versanti in questa condizione sono stati 104.

- Altri sacerdoti ricevono una remunerazione da enti ecclesiastici o godono di altre entrate computabili; se con queste risorse non raggiungono la misura di remunerazione loro attribuita (cf. quanto annotato più sopra alla lettera B), hanno diritto di ricevere una integrazione fino alla concorrenza di tale misura.

I sacerdoti versanti in questa condizione sono stati 36.029.

- Altri sacerdoti, infine, che ricevono una remunerazione da enti ecclesiastici o godono di altre entrate computabili, raggiungono con questi apporti o addirittura superano la misura di remunerazione loro attribuita; in questo caso non è dovuta loro alcuna integrazione.

I sacerdoti versanti in questa condizione sono stati 3.514.

5. *Quanto al dato di cui alla lettera f)*

A proposito delle ritenute fiscali è opportuno ricordare che si tratta di quelle operate dall’Istituto Centrale su due possibili componenti della remunerazione dei sacerdoti:

- la remunerazione ricevuta da enti ecclesiastici;
- la remunerazione totale o l'integrazione ricevuta dagli Istituti per il sostentamento del clero.

È da sottolineare, peraltro, che il carico fiscale complessivo che è gravato sui sacerdoti nel 1996 è maggiore dell'importo indicato: quando, per esempio, a comporre la remunerazione attribuita al sacerdote concorre uno stipendio (insegnamento della religione cattolica nelle scuole, assistenza spirituale negli ospedali o nelle carceri, ecc.) le ritenute sul medesimo sono operate direttamente dallo Stato. È noto inoltre che lo Stato effettua le ritenute sulle pensioni di cui eventualmente i sacerdoti godono.

A proposito dei contributi previdenziali e assistenziali è bene osservare che si tratta di quelli dovuti, ai sensi della legge 22 dicembre 1973, n. 903, per il fondo speciale clero costituito presso l'INPS, l'iscrizione al quale è obbligatoria per ogni sacerdote secolare, e di quelli dovuti dai medesimi sacerdoti per l'assicurazione contro le malattie ai sensi delle leggi 28 luglio 1967, n. 669 e 29 febbraio 1980, n. 33.

6. *Quanto alla lettera g)*

Se si confrontano i dati relativi al primo e ultimo comma del precedente punto 3 delle presenti Annotazioni (£. 498.365.790.759) e la somma erogata dall'Istituto Centrale ai singoli Istituti diocesani per il sostentamento del clero (£. 437.267.740.166) si constata una differenza positiva di £. 61.098.050.593 che merita un chiarimento.

Parte di tale differenza, ed esattamente £. 40.057.688.963, è stata utilizzata per finanziare gli assegni di previdenza integrativa erogati a favore dei 3.110 sacerdoti inabili allo svolgimento del ministero a tempo pieno, di cui alla lettera a).

La somma residua (£. 21.040.361.630) è stata utilizzata dall'Istituto Centrale per il pagamento del premio di una polizza sanitaria integrativa stipulata in favore del clero e per contribuire agli interventi in favore degli Istituti diocesani per il sostentamento del clero nel corso dei primi sei mesi del 1997, in relazione alla circostanza che, sulla base di quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 47 della legge 222/1985, lo Stato avrebbe corrisposto alla C.E.I. quanto spettante per l'anno finanziario 1997 solo nel mese di giugno del medesimo anno.

7. *Quanto alla lettera h)*

ESIGENZE DI CULTO DELLA POPOLAZIONE

A - Una quota di £. 120 miliardi è stata destinata per la costruzione di edifici di culto cattolico e delle pertinenti opere parrocchiali.

- B - Una quota di £. 229.101.750.500 miliardi è stata destinata alle 227 diocesi italiane, per il sostegno delle attività di culto e di pastorale. La ripartizione della somma tra le diocesi è avvenuta secondo i seguenti criteri: una quota base (£. 519.000.000) eguale per ciascuna diocesi (per quelle aventi una popolazione inferiore ai 20 mila abitanti: £. 172.330.000), una quota variabile a seconda del numero degli abitanti (£. 1.955 per abitante). L'individuazione delle finalità di culto e di pastorale alle quali destinare la somma ricevuta è stata fatta in un'apposita circolare inviata dalla C.E.I. ai Vescovi diocesani, tenendo come punto di riferimento la descrizione delle attività di religione e di culto contenuta nell'art. 16, lett. a) della legge 20 maggio 1985, n. 222: attività dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana.
- C - Una quota di £. 45 miliardi è stata destinata a sostegno di attività di culto e di pastorale a rilievo nazionale, individuate in concreto dalla Presidenza della C.E.I., sentito il Consiglio Episcopale Permanente. Le modalità di impiego di tale quota sono molto simili a quelle degli anni precedenti.
- D - Una quota di £. 22.858.618.150 è stata destinata per la costruzione di case canoniche nel Mezzogiorno d'Italia.
- E - Una quota di £. 10 miliardi è stata destinata per interventi a favore dell'assistenza domestica per il clero.
- F - Una quota di £. 100 miliardi è stata destinata per la salvaguardia dei beni culturali ecclesiastici.
- G - Una quota di £. 90 miliardi è stata destinata per la costituzione di un "fondo speciale", presso la Fondazione S. Francesco d'Assisi e S. Caterina da Siena, finalizzato alla promozione della catechesi e della cultura cristiana.

INTERVENTI CARITATIVI A FAVORE DELLA COLLETTIVITÀ NAZIONALE

- A - Una quota di £. 132.615.237.500 miliardi è stata destinata alle 227 diocesi italiane per interventi caritativi a favore della collettività nazionale. La ripartizione della somma tra le diocesi è avvenuta secondo i seguenti criteri: una quota base (£. 303.000.000) eguale per ciascuna diocesi (per quelle aventi una popolazione inferiore ai 20 mila abitanti: £. 103.000.000), una quota variabile a seconda del numero degli abitanti (£. 1.125 per abitante).

B - Una quota di 10 miliardi è stata destinata per interventi caritativi in Italia aventi rilievo nazionale, individuati in concreto dalla Presidenza della C.E.I., sentito il Consiglio Episcopale Permanente.

INTERVENTI CARITATIVI A FAVORE DI PAESI DEL TERZO MONDO

Una quota di £. 140 miliardi é stata destinata agli interventi caritativi a favore del Terzo Mondo.

Le assegnazioni vengono definite da un apposito Comitato, costituito per un triennio dal Consiglio Episcopale Permanente in data 5 giugno 1990, rinnovato in data 25 marzo 1993 e di nuovo rinnovato in data 29 marzo 1996 per un quinquennio.

Nell'anno 1996 sono pervenuti n. 869 progetti per un totale richiesto di lire 163.198.781.196. I progetti finora approvati sono stati 279.

Molti progetti sono stati respinti perché non rientravano negli ambiti previsti dalla Legge 222/85, oppure perché la loro realizzazione è stata giudicata meno urgente o non in linea con il Regolamento applicativo, approvato dalla Presidenza della Conferenza Episcopale ed indicante il quadro dei criteri generali di intervento e le priorità contenutistiche e geografiche.

Tra gli interventi più significativi segnaliamo, a titolo di esempio, per la formazione scolare e professionale un appoggio alle scuole in Sénégal (lire 1.090.000.000) ed in Colombia (lire 650.000.000), e l'avvio dell'Università Cattolica di Haiti (lire 4.000.000.000); nel settore della sanità per la prevenzione delle epidemie in Uganda (lire 800.000.000), in Bosnia-Erzegovina per un centro di recupero fisioterapico e per handicappati (lire 700.000.000), e per il completamento di un ospedale in India (lire 1.100.000.000).

La quota della destinazione 1996 ancora disponibile è in fase di assegnazione per progetti tuttora all'esame attento del Comitato.

Resta fermo che, come negli anni precedenti, tutta la somma destinata agli interventi caritativi verrà comunque erogata per i progetti approvati.

A questo proposito si segnala che la somma di lire 125.108.328.390 destinata nell'anno 1995 è stata interamente erogata per finanziare 681 su 1.126 progetti presentati.